

DISCIPLINARE DI GARA
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO
ASSICURATIVO PER LA COPERTURA DI RISCHI VARI SUDDIVISO IN
LOTTI FUNZIONALI
LOTTO 3 polizza All Risks Impianti Fotovoltaici

PREMESSE

Con determina a contrarre del Settore Servizi Istituzionali e Avvocatura n. 2022/59/0010 del 16/02/2022, esecutiva il 18/02/2022, questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio assicurativo per la copertura di rischi vari, suddiviso in 3 lotti funzionali. Il presente disciplinare riguarda l'affidamento di: **LOTTO 3 polizza All Risks Impianti Fotovoltaici**

L'affidamento dei lotti

- LOTTO 1 polizza Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro
- LOTTO 2 polizza Responsabilità Civile Patrimoniale Ente

avverrà mediante ulteriore e separata procedura, che sarà indetta con distinto bando di gara.

Ai sensi dell'art. 51 D.Lgs. 50/2016, è possibile concorrere e rimanere aggiudicatari per un singolo lotto, per più lotti ovvero per tutti i lotti.

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) della Regione Lombardia ARIA s.p.a. – SINTEL, accessibile all'indirizzo <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria> e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura aperta, dovranno registrarsi alla citata piattaforma SINTEL. Accedendo dal link sopraindicato sarà possibile anche visualizzare e scaricare le "guide e manuali utente" che recano le informazioni utili per le operazioni di cui sopra. Per ogni richiesta di assistenza di natura tecnica per l'accreditamento al portale SINTEL, l'operatore economico dovrà contattare esclusivamente ARCA spa al numero verde 800.116.738 tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 17.30 escluso sabato, domenica e festivi e, inoltre, all'indirizzo e-mail supportoacquistipa@ariaspa.it.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 44, 52, 58, 60 e 95 del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è Padova - codice NUTS: ITD36

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Codice, è l'Avv. Laura Paglia, Capo Settore Servizi Istituzionali e Avvocatura.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle "guide e manuali utente" scaricabili accedendo dal link <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare

la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://www.padovanet.it/sindaco-e-amministrazione/bandi-di-servizi> dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nella documentazione inserita nella sezione "Guide e manuali" della Piattaforma Sintel, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
 - III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Per ogni richiesta di assistenza di natura tecnica per l'accreditamento al portale SINTEL, l'operatore economico dovrà contattare esclusivamente ARCA spa al numero verde 800.116.738 tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 17.30 escluso sabato, domenica e festivi e, inoltre, all'indirizzo e-mail supportoacquistipa@ariaspa.it.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara;
- c) schema di domanda di partecipazione (modello allegato n. 1, in formato editabile);
- d) dichiarazioni integrative (modello allegato n. 2, in formato editabile);

- e) dichiarazione ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. 50/16 e composizione raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (modello allegato n. 3, in formato editabile) o coassicurazioni (modello allegato n. 3-bis, in formato editabile);
- f) capitolato speciale descrittivo e prestazionale (polizza);
- g) documento di gara unico europeo in formato elettronico;
- h) istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa inserite all'interno della sezione "Guide e manuali" scaricabili accedendo dal link <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria> ;
- i) Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, stipulato in data 17 settembre 2019 tra le Prefetture della Regione Veneto, la Regione del Veneto, l'Unione delle Province del Veneto e l'ANCI Veneto recepito dal Comune di Padova con deliberazione della Giunta Comunale n. 672 del 29/10/2019 scaricabile accedendo al seguente link [https://serviziweb4.comune.padova.it/Percorsi/DelibereEsecutivePadova.nsf/DelibereGiuntaEsecutive/37D794BBB7F25E58C12584BA00281060/\\$File/delibera_GC_672_2019_ALLEGATO%201_firm_dig.pdf](https://serviziweb4.comune.padova.it/Percorsi/DelibereEsecutivePadova.nsf/DelibereGiuntaEsecutive/37D794BBB7F25E58C12584BA00281060/$File/delibera_GC_672_2019_ALLEGATO%201_firm_dig.pdf) ;
- j) Schema di offerta tecnica (modello allegato n. 4);
- k) Allegato all'offerta economica (modello allegato n. 5);
- l) Determinazione a contrattare del Settore Servizi Istituzionali e Avvocatura n. 2022/59/0010 del 16/02/2022, esecutiva il 18/02/2022, con cui è stato approvato il progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo della relazione tecnico illustrativa, delle indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza ex art.26, comma 3, del D. Lgs n.81 del 09/04/2008, del calcolo della spesa per l'acquisizione del servizio, il costo della manodopera, il capitolato d'appalto (testo della polizza), le schede tecniche, le statistiche sinistri delle singole polizze.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione: <http://www.padovanet.it/sindaco-e-amministrazione/bandi-di-servizi> e sulla Piattaforma ARIA – SINTEL.

In caso di eventuale contrasto tra le prescrizioni degli elaborati progettuali e quelle del bando e del disciplinare di gara, prevalgono le disposizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti denominata

“Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nella sezione “Documentazione di gara” nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura e sul sito istituzionale <https://www.padovanet.it/sindaco-e-amministrazione/bandi-di-servizi>. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione “Comunicazioni procedura” della Piattaforma ove sono accessibili le comunicazioni e gli scambi di informazione. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; g) alla richiesta di offerta migliorativa; h) al sorteggio di cui all'articolo 19, avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è suddiviso in tre lotti, così come descritto in premessa.

Il dettaglio delle prestazioni oggetto del lotto in appalto è il seguente:

Lotto n. 3 CIG 9102559550

n.	Descrizione	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	LOTTO 3 polizza All Risks Impianti Fotovoltaici	66515200-5 Servizi di assicurazione di proprietà	-- P	€ 70.000,00
Premio annuo lordo a base di gara				€ 70.000,00
Premio triennale lordo a base di gara				€ 210.000,00

L'importo a base di gara è al lordo delle imposte sulle assicurazioni nella misura vigente in Italia.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

L'appalto è finanziato con fondi propri.

L'importo posto a base del lotto comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato, per il triennio, pari € 300,00 calcolati sulla base degli elementi individuati nella relazione approvata con la sopra richiamata determinazione a contrarre.

3.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 3 anni, decorrenti dalla data di stipula della polizza.

3.2 OPZIONI E RINNOVI

Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a 3 anni, per i seguenti importi lordi di polizza:

Lotto	Polizza	Importo complessivo a base di gara (Premio	Importo per rinnovo (Premio lordo soggetto a rinnovo	Valore globale a base di gara (Premio lordo complessivo

		triennale lordo)	triennale)	rinnovo triennale)
3	All Risk impianti fotovoltaici	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 420.000,00

L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto.

La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Il valore globale stimato dell'appalto, comprensivo dell'opzione di rinnovo, **composto da lotto 1 Responsabilità civile verso terzi, lotto 2 Responsabilità Civile Patrimoniale Ente (soggetti a separata pubblicazione) e lotto 3 All Risk impianti fotovoltaici**, è pari ad **€ 6.300.000,00** al lordo delle imposte sulle assicurazioni nella misura vigente in Italia.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Sono ammesse a partecipare alla gara Imprese di assicurazioni italiane e Rappresentanze generali di Imprese di assicurazioni straniere, direttamente a mezzo delle proprie Direzioni Generali oppure mediante Agenzie. Le Agenzie dovranno essere munite di procura speciale esclusiva rilasciata dalle Direzioni generali delle singole Imprese di assicurazioni oppure dovranno essere autorizzate alla partecipazione, in nome e per conto dell'Impresa di assicurazioni, in forza di specifica deliberazione del Consiglio di amministrazione della Compagnia stessa. La procura o la deliberazione dovranno prevedere l'esclusiva ad un'unica Agenzia in relazione alla presente gara.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

È **vietato** ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È **vietato** al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per il medesimo lotto, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È **vietato**, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

I concorrenti che presentano offerta per più lotti possono partecipare per lotti diversi nella medesima o in diversa forma (singola o associata). I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, possono indicare consorziati esecutori diversi per ogni lotto. I medesimi consorziati esecutori e gli operatori economici raggruppati possono partecipare ad altri lotti da soli o in raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi con altri operatori.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei**

requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Costituiscono requisiti di idoneità:

- a) **iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

- b) **Autorizzazioni** previste dalle vigenti disposizioni di legge (**Codice delle assicurazioni private Dlgs 209/2005**) per l'esercizio dei rami assicurativi oggetto del presente appalto.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da:

- c) Aver realizzato, negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, una **raccolta premi** di importo non inferiore a € 30.000.000,00, nei rami danni, in ciascun esercizio, ritenendo tale soglia congrua in considerazione della particolarità del mercato assicurativo e dell'esigenza di garantire la capacità di far fronte ai rischi oggetto della copertura.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice attraverso un estratto dei bilanci approvati alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, con specifica indicazione da parte del concorrente del punto da cui risulta l'ammontare della raccolta premi.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

6.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese** oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui alla lettera a) deve essere posseduto:

- a) da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE/coassicurazione anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b) da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo alle **autorizzazioni** previste dalle vigenti disposizioni di legge (**Codice delle assicurazioni private Dlgs 209/2005**) per l'esercizio dei rami assicurativi oggetto del presente appalto di cui al punto 6.1 lett. b) deve essere posseduto da:

- a) da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE/coassicurazione anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b) da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo alla **raccolta premi** di importo non inferiore a € 30.000.000,00, nei rami danni, in ciascun esercizio di cui al punto 6.2 lett. c) dovrà essere posseduto dalla mandataria nella misura minima del 60% mentre la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti, ciascuna nella misura minima del 20% di quanto richiesto all'intero raggruppamento.

In caso di coassicurazioni dovrà essere posseduto da ciascuna coassicuratrice per una quota non minore a quella di ritenzione del rischio.

La mandataria o la delegataria (in caso di coassicurazioni) dovranno comunque ritenere una quota di rischio non inferiore al 60% e le mandanti o le coassicuratrici una quota non inferiore al 20% ciascuna. Naturalmente il raggruppamento e la coassicurazione nel loro complesso dovranno prevedere una ritenzione del rischio non inferiore al 100%.

6.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo **all'iscrizione nel Registro delle Imprese** oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1. lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Il requisito relativo **all'autorizzazione** previste dalle disposizioni di legge per l'esercizio del ramo assicurativo oggetto del presente appalto previste dalla vigente normativa (**Codice delle assicurazioni private Dlgs 209/2005**) di cui al punto 6.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità economica e finanziaria (**raccolta premi**) di cui al punto 6.2 lett. c) devono essere posseduti:

1. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
2. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario di cui al punto 6.2 anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al medesimo lotto sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da:

- a) una garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base del lotto e precisamente di importo pari ad **€ 4.200,00**. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice;
- b) una **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o coassicurazioni esclusivamente dalle medesime costituiti.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico, con versamento presso la Tesoreria Comunale - Cassa di Risparmio del Veneto, Corso Garibaldi, 22/26, Padova, sul conto infruttifero di Tesoreria indicando:
 - Causale CADC "cauzione provvisoria per partecipazione gare d'appalto";
 - Codice IBAN IT37 A030 6912 1171 0000 0046 009;
 - Codice BIC BCITITMM (da utilizzare per bonifici provenienti dall'estero);
- b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- c) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive

attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

La **garanzia fideiussoria** deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE o coassicurazione, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE o coassicurazioni, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2021 o successiva delibera, pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-1121-del-29-dicembre-2020>

Il pagamento della contribuzione dovrà avvenire seguendo le istruzioni presenti nel sito internet dell'Autorità al seguente indirizzo:

<https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara?redirect=%2Fper-le-imprese>

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema AVCpass, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara in relazione al lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell'articolo 1, comma 67 della legge 266/05.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre **le ore 17.00 del giorno 04/04/2022** a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 Mbyte per singolo file. In ciascun campo a disposizione per l'upload, è consentito il caricamento di documenti (file, anche sotto forma di cartella compressa) con dimensioni superiori a 0 byte (non sono quindi accettati file completamente vuoti), ed inferiori ai 100 Mbyte. Nel caso di invio di comunicazioni tramite la piattaforma, le dimensioni massime dei file allegati alla funzionalità di messaggistica interna di Sintel non deve superare complessivamente i 30 Mbyte. In conformità alla normativa nazionale di riferimento, la piattaforma Sintel supporta firme digitali generate nei formati PAdES, CAdES. Questa tipologia di firma digitale è solitamente distinguibile dall'estensione del file che viene generato dopo l'apposizione della firma (.p7m). Le firme digitali gestite sono di tipo attached. Il documento originario oggetto di firma e il certificato di firma digitale risiedono all'interno in un unico file. Per ulteriori informazioni si rimanda al manuale *“Modalità tecniche per l'utilizzo di Sintel”*.

11.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nelle *“Modalità tecniche per l'utilizzo di Sintel”*, di seguito sono indicate le modalità di presentazione dell'offerta nella Piattaforma.

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso Sintel entro e non oltre il *“termine ultimo per la presentazione delle offerte”*, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

L'operatore economico registrato a Sintel accede all'interfaccia *“Dettaglio”* della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato *“Invia offerta”*, che consente di predisporre:

- una *“busta telematica”* contenente la documentazione amministrativa;
- una *“busta telematica”* contenente l'offerta tecnica;
- una *“busta telematica”* contenente l'offerta economica.

Si precisa che l'offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5, descritti nei successivi paragrafi) componenti il percorso guidato *“Invia offerta”*. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato *“Invia offerta”* in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità *“Salva”* consente di interrompere il percorso *“Invia offerta”* per completarlo in un momento successivo;

- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

N.B. come precisato nel documento “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel” disponibile nella Libreria documentale della piattaforma stessa, in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “Invia offerta”, questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – STEP 1

Al **primo step** del percorso guidato “Invia offerta” l'operatore economico deve inserire la documentazione amministrativa negli appositi campi, corrispondente al successivo capitolo 13.

OFFERTA TECNICA – STEP 2

Al **secondo step** del percorso guidato “Invia offerta” l'operatore economico deve inserire la documentazione tecnica negli appositi campi, corrispondente al successivo capitolo 14.

OFFERTA ECONOMICA – STEP 3

Al **terzo step** del percorso guidato “Invia offerta” l'operatore economico deve inserire nel campo “Offerta economica” il valore complessivo della propria offerta, espresso come percentuale, utilizzando un massimo di tre cifre decimali separate dalla virgola (non deve essere inserito il simbolo “%”) con le caratteristiche specificate al capitolo 15.

FIRMA DIGITALE DEL DOCUMENTO – STEP 4

Al **quarto step** del percorso “Invia offerta”, l'Operatore Economico deve:

- scaricare dalla schermata a sistema denominata “**Firma Digitale del documento**”, il Documento d'offerta in formato .pdf riportante le informazioni immesse a sistema.
- sottoscrivere il predetto documento d'offerta, scaricato in formato .pdf; la sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale - secondo le modalità di cui all'allegato *Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel* - dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura deve essere allegata nella Documentazione Amministrativa). Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file pdf devono essere apposte come meglio esplicato nel richiamato allegato *“Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel”*.

Si rammenta che il “Documento d’offerta” costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali;

L’Operatore Economico per concludere l’invio dell’offerta deve allegare a Sistema il “Documento d’offerta” in formato pdf sottoscritto come sopra descritto.

Solo a seguito dell’upload di tale documento d’offerta in formato .pdf sottoscritto come richiesto, il concorrente può passare al **quinto step** del percorso “Invia offerta” per completare la presentazione effettiva dell’offerta mediante la funzionalità “INVIA OFFERTA” che, si rammenta, deve avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte.

Nell’apposito campo “*Allegato all’offerta economica*”, l’operatore economico deve allegare appropriata dichiarazione a pena di esclusione, debitamente compilata e firmata digitalmente.

Gli step precedenti del percorso “Invia offerta” per quanto correttamente completati e corredati dal salvataggio della documentazione **non consentono e non costituiscono** l’effettivo invio dell’offerta. La documentazione caricata e salvata permane infatti nello spazio telematico del concorrente e non è inviata al Sistema.

È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell’offerta, effettuare l’upload in Sintel del “Documento d’offerta” debitamente firmato digitalmente. Tutte le informazioni in merito all’essenzialità del “Documento d’offerta” e alle specifiche tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso “Invia offerta” in Sintel, nonché nel documento “*Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel*”.

RIEPILOGO ED INVIO OFFERTA – STEP 5

Al **quinto step** del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L’operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l’offerta, deve cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”. Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell’invio dell’offerta.

ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL’OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL’INVIO DELLA STESSA

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato “Invia offerta” tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell’offerta, controllare i valori dell’offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel “documento d’offerta”.

Si precisa inoltre che, nel caso in cui l'offerta venga inviata e vengano successivamente individuati degli errori, è necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituisca tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa, tecnica ed economica).

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni di cui ai modelli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma unitamente al presente disciplinare di gara.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

13. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Al **primo step** del percorso guidato "Invia offerta", l'operatore economico inserisce negli appositi campi sulla Piattaforma la seguente documentazione:

- domanda di partecipazione ed eventuale procura (modello allegato n. 1), corredata di ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo;
- DGUE;
- dichiarazioni integrative (modello allegato n. 2);
- garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore;

- copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- PASSoe;
- documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 13.4;
- documentazione per i soggetti associati di cui al punto 13.6 (modello allegato n. 3 e modello allegato 3-bis).

13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui al modello allegato n. 1 – Domanda di partecipazione.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzziata; delegataria/altre coassicuratrici).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti o coassicurazioni, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo o la coassicurazione;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Si ricorda che, nel caso in cui l'impresa di assicurazioni partecipi alla gara mediante un'Agenzia, la sottoscrizione deve essere effettuata dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell'Agenzia munito di procura speciale esclusiva rilasciata dalla Direzione generale dell'Impresa di assicurazioni oppure autorizzato alla partecipazione, in nome e per conto dell'Impresa di assicurazioni, in forza di specifica deliberazione del Consiglio di amministrazione della Compagnia stessa. La procura o la deliberazione dovranno prevedere l'esclusiva ad un'unica Agenzia in relazione alla presente gara e dovranno essere allegate alla domanda di partecipazione.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'**imposta di bollo**. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente, copia del contrassegno in formato .pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Al fine di agevolare il concorrente, nella Piattaforma Sintel è stato predisposto un apposito campo per l'inserimento della ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo o della eventuale dichiarazione di esenzione.

13.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Si chiede inoltre ai concorrenti la presentazione di una **dichiarazione integrativa** (preferibilmente mediante il modello allegato n. 2), che copra le informazioni non previste dal DGUE o non aggiornate e le seguenti dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000:

- ad integrazione di quanto dichiarato nel DGUE, di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;
- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara e l'eventuale consegna dei lavori in via d'urgenza nelle more della stipulazione del contratto;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con deliberazione di Giunta Comunale n. 2013/777 del 27/12/2013 e modificato con successiva deliberazione n. 2014/0812 del 30/12/2014, reperibile al seguente link <https://www.padovanet.it/sites/default/files/attachment/Codice%20Comp%20Dipendenti.pdf> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

- di accettare il protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, stipulato in data 17 settembre 2019 tra le Prefetture della Regione Veneto, la Regione del Veneto, l'Unione delle Province del Veneto e l'ANCI Veneto recepito dal Comune di Padova con deliberazione della Giunta Comunale n. 672 del 29/10/2019 accessibile al seguente link [https://serviziweb4.comune.padova.it/Percorsi/DelibereEsecutivePadova.nsf/DelibereGiuntaEsecutive/37D794BBB7F25E58C12584BA00281060/\\$File/delibera_GC_672_2019_ALLEGATO%201_firm_dig.pdf](https://serviziweb4.comune.padova.it/Percorsi/DelibereEsecutivePadova.nsf/DelibereGiuntaEsecutive/37D794BBB7F25E58C12584BA00281060/$File/delibera_GC_672_2019_ALLEGATO%201_firm_dig.pdf). La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;

- **[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]** l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- **[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]** il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;

- il possesso dei requisiti necessari per poter fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, con riferimento alla garanzia provvisoria
- dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto di tutte le circostanze generali, particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 26.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

13.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del

provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (dichiarazione da rendere preferibilmente mediante il modello allegato n. 2 – dichiarazioni integrative).

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

13.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- il DGUE a firma dell'ausiliaria (integrato dalle dichiarazioni integrative di cui al modello allegato n. 2);
- la dichiarazione di avvalimento;
- il contratto di avvalimento;
- il PASSOE dell'ausiliaria.

13.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese utilizzando preferibilmente il modello allegato n. 3 - Dichiarazione ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. 50/2016 e composizione raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE o aggregazioni di retisti e oppure il modello allegato n. 3-bis in caso di coassicurazioni.

14. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le seguenti modalità.

Al **secondo step** del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve allegare appropriata dichiarazione, **redatta preferibilmente secondo il modello allegato n. 4**, firmata digitalmente, contenente gli elementi migliorativi offerti, mediante apposizione di idoneo contrassegno in corrispondenza dell’elemento migliorativo prescelto, sulla base dei criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 16.1. Non saranno ammesse varianti, modifiche e/o integrazioni al capitolato diverse da quelle contenute nell’offerta tecnica.

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’articolo 68 del Codice.

15. OFFERTA ECONOMICA

Al **terzo step** del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire nel campo “Offerta economica” il valore complessivo della propria offerta, espresso come percentuale, utilizzando un massimo di tre cifre decimali separate dalla virgola (non deve essere inserito il simbolo “%”) con le caratteristiche sotto specificate.

Nel campo “**Offerta economica**”, il concorrente, pena l’esclusione dalla gara, deve presentare un’offerta economica così composta:

- a. campo “**Offerta economica**”, il **valore complessivo offerto** – espresso in %, con tre cifre decimali.
- b. campo “**di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico**” deve essere indicato l’importo degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10, D.lgs. 50/16.
- c. campo “**di cui costi del personale**” deve essere indicato l’importo dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10, D.lgs. 50/16. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.

ALLEGATO ALL’OFFERTA ECONOMICA

Nell’apposito campo “**Allegato all’offerta economica**”, l’operatore economico deve allegare appropriata dichiarazione redatta preferibilmente secondo il **modello allegato n. 5**, firmata digitalmente contenente quanto ivi previsto, facendo tuttavia presente che eventuali incongruenze rispetto al ribasso offerto sul premio lordo annuo complessivo non rilevano ai fini dell’aggiudicazione che sarà effettuata esclusivamente sulla base del ribasso offerto (in caso di eventuali incongruenze, i singoli premi annui lordi saranno rettificati in modo coerente al ribasso offerto, in sede di emissione della polizza).

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi, i quali, essendo di tipo tabellare, saranno attribuiti in modo diretto (o non attribuiti) in ragione dell'offerta (o mancata offerta) di quanto specificamente richiesto. A tal fine è stato predisposto il modello allegato n. 4 (vedi precedente punto 14).

<i>Articolo che verrebbe reso operante nel capitolato (SEZIONE C)</i>	5 punti
Art. C.1 - Spese di demolizione e sgombero La Società rimborsa le spese necessariamente sostenute per demolire, sgomberare, trattare e trasportare ad idonea discarica e smaltire i residui del Sinistro non escluso a termini di Polizza, fino alla concorrenza di € 300.000,00 in aggiunta a quanto previsto all'ultimo capoverso dell'Art. A.1 - Oggetto dell'Assicurazione. Si intendono compresi i residui del Sinistro rientranti nella categoria tossici e nocivi, nonché quelli radioattivi fino alla concorrenza del 50% di quanto complessivamente dovuto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento, trasporto e smaltimento dei residui del Sinistro.	

<i>Articolo che verrebbe reso operante nel capitolato (SEZIONE C)</i>	9 punti
Art. C.2 - Determinazione del danno in base al costo di rimpiazzo a nuovo A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. A.8 - Valore dell'impianto e determinazione del danno, il danno viene determinato in base al costo di rimpiazzo a nuovo dell'Impianto assicurato, senza applicare alcun deprezzamento, anche qualora i danni si siano verificati dopo 10 anni dalla data di costruzione dell'impianto e dopo 5 anni dalla messa in esercizio dei trasformatori e degli inverter danneggiati.	

<i>Articolo che verrebbe reso operante nel capitolato (SEZIONE C)</i>	3 punti
Art. C.3 - Onorari periti La Società si obbliga, in caso di danno non escluso a termini di Polizza, a rimborsare le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto	

dell'Art. A.10 - Procedura per la valutazione del danno - Spese peritali, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito, in caso di perizia collegiale, fino alla concorrenza di € 50.000,00 in aggiunta a quanto previsto all'ultimo capoverso del succitato Art. A.10.

<i>Articolo che verrebbe reso operante nel capitolato (SEZIONE C)</i>	3 punti
Art. C.4 - Onorari architetti, ingegneri e consulenti La Società rimborsa, in caso di danno non escluso a termini di Polizza e fino alla concorrenza di € 50.000,00, gli onorari degli architetti, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni e ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno causato all'Impianto assicurato, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.	

<i>Articolo che verrebbe reso operante nel capitolato (SEZIONE C)</i>	6 punti
Art. C.5 - Anticipo Indennizzi L'Assicurato ha diritto di percepire, prima della liquidazione del danno, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, con il massimo di € 1.000.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del danno, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.	

<i>Articolo che verrebbe reso operante nel capitolato (SEZIONE C)</i>	Max 13 punti
Art. C.6 - Guasti macchine e Fenomeno Elettrico A parziale deroga dell'Art. A.2.b., Esclusioni numero 8), la Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti da Guasto alle macchine e Fenomeno Elettrico all'Impianto assicurato, collaudato e pronto all'uso al quale è destinato, causato da qualunque evento non espressamente escluso. Sono comunque esclusi i danni: attribuibili a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza; - per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore; - di deperimento o logoramento, che siano conseguenza normale dell'uso o funzionamento oppure causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, ossidazione, deterioramento, depositi, rottura graduale, erosione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; - ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, funi, corde, cinghie, catene, guarnizioni, rivestimenti, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; - dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore dell'Impianto assicurato; - verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi, non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori delle ubicazioni dell'Assicurato; - relativi a guasti, vizi, difetti, disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nel Contratto di Assistenza Tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato; - a moduli e componenti elettronici dell'Impianto assicurato (ivi compresi i costi di ricerca e di identificazione dei difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica, e cioè:	

<p>a) controlli di funzionalità b) manutenzione preventiva c) eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura d) eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di causa esterna.</p> <p>In caso di sinistro, i danni da Guasti macchine e da Fenomeno Elettrico sono indennizzati con l'applicazione dello Scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.500,00.</p> <p>I danni imputabili a Fenomeno Elettrico trasmesso tramite la rete di distribuzione elettrica sono indennizzabili a condizione che:</p> <p>a) l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge; b) l'Impianto assicurato sia difeso in maniera integrata e coordinata con sistemi di protezione contro sovratensioni, con limitatori di sovratensioni secondo le norme CEI in vigore o trasformatori separatori.</p> <p>Nel caso in cui il Fenomeno elettrico colpisca l'Impianto assicurato senza danneggiare i sistemi di protezione sopra indicati, è applicato lo Scoperto pari al 30% del danno con il minimo di Euro 2.500,00.</p> <p>Nel caso in cui al momento del Sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione sopra indicati, i danni da Fenomeno elettrico sono indennizzati con l'applicazione dello Scoperto pari al 50% del danno con il minimo di Euro 2.500,00.</p> <p style="text-align: right;">– punti 9</p>
<p>Riduzione scoperto dal 30 % al 20 % se il Fenomeno elettrico non danneggia i sistemi di protezione</p> <p style="text-align: right;">– punti 2</p>
<p>Riduzione scoperto dal 50 % al 40 % se non esistono o non sono attivati i sistemi di protezione</p> <p style="text-align: right;">– punti 2</p>

<p><i>Articolo che verrebbe reso operante nel capitolato (SEZIONE C)</i></p>	<p>9 punti</p>
<p>Art. C.7 - Danni Indiretti</p> <p>C.7.1 - Oggetto dell'Assicurazione</p> <p>La Società indennizza le perdite di introiti che possono derivare dall'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a causa di un Sinistro che abbia colpito l'Impianto assicurato ai sensi della Sezione A) Norme che regolano l'Assicurazione Danni Diretti, nel luogo dove l'Impianto stesso è ubicato, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tale Sinistro sia indennizzabile ai termini della Sezione A; - l'Impianto sia collegato alla rete; - l'Impianto sia dotato di sistema di telecontrollo, direttamente gestito dall'installatore; - sia stato sottoscritto e mantenuto in vigore per tutta la durata dell'Assicurazione un contratto di manutenzione con azienda specializzata che garantisca il "pronto intervento" in caso di mancato funzionamento dell'Impianto stesso; tale manutenzione deve essere eseguita da personale competente e certificato e deve essere dimostrabile e tracciabile; <p>e salve le eccezioni di cui al successivo punto C.7.2 - Esclusioni.</p> <p>C.7.2 - Esclusioni</p> <p>La Società non indennizza le perdite e le spese dovute a prolungamento dell'inattività conseguente ad un Sinistro, ancorché indennizzabile a termini della Sezione A) Norme che regolano l'Assicurazione Danni Diretti della presente Polizza causato da:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità; 2) mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'atti- 	

vità;

3) difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo dell'Impianto distrutto o danneggiato imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell'autorità;

4) sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti.

La Società inoltre non indennizza:

5) penali, indennità o multe;

6) giornate di sospensione dell'attività che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il Sinistro non si fosse verificato.

La Società inoltre non indennizza le perdite conseguenti a prolungamento od estensione dell'inattività causati da:

7) maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina, che impediscano o rallentino la fornitura dei materiali;

8) revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo degli Impianti danneggiati o distrutti.

Sono inoltre escluse le perdite dovute a:

9) dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;

10) atti di guerra o verificatisi in conseguenza di insurrezione, di sequestri e/o ordinanze di governo e/o altra autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, di occupazione militare, di invasione;

11) difetto di rendimento dell'Impianto o mancato raggiungimento delle performance attese.

C.7.3 - Somma assicurata e determinazione del danno da interruzione di esercizio

La somma assicurata deve corrispondere alla somma del prezzo di vendita al KWH contrattualizzato con il GR e del valore dell'incentivo al KWH erogato dal GSE, moltiplicata per il numero dei KWH/anno relativi alla produzione annua dell'Impianto.

La determinazione del danno indiretto all'Impianto assicurato viene effettuata come segue:

a) si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kwh/giorno), tramite lettura del contatore o altro dato obiettivamente riscontrabile, relativamente a:

- nel caso in cui il danno avvenga nel primo anno di esercizio dell'Impianto: le due settimane antecedenti il Sinistro, con l'Impianto regolarmente funzionante, oppure
- nel caso in cui il danno avvenga negli anni di esercizio dell'Impianto successivi al primo: il periodo corrispondente al periodo di indennizzo nei dodici mesi immediatamente antecedenti la data del Sinistro;

b) si verifica la produzione di energia elettrica (in kWh/giorno) che l'Impianto è in grado di erogare nei 3 (tre) giorni successivi al Sinistro, prima della riparazione.

La differenza tra i valori calcolati ai punti a) e b) viene moltiplicata per:

1. il valore dell'incentivo al kWh erogato dal GSE per impianti fotovoltaici, secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale e successive modifiche;
2. il prezzo di vendita al kWh contrattualizzato con il GR, per la quota parte della produzione destinata alla vendita qualora sussista Autoconsumo;
3. il prezzo di acquisto al kWh dovuto al GR per la quota parte della produzione destinata all'Autoconsumo, qualora sussista.

L'indennizzo complessivo sarà pari alla somma di quanto ottenuto ai punti 1., 2. e 3. (qualora sussista Autoconsumo), moltiplicato per i giorni necessari a ripristinare la piena funzionalità dell'Impianto.

C.7.4 - Sospensione dell'Assicurazione

In caso di inattività dell’Impianto per cause diverse da quelle previste dalla Polizza, l’Assicurazione è sospesa fino al momento della riattivazione dell’Impianto.

Quando l’inattività dell’Impianto è parziale, l’Assicurazione ha effetto limitatamente per la parte dell’Impianto che continua ad essere in attività.

C.7.5 - Periodo di Indennizzo

Per ogni Sinistro il periodo di Indennizzo inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell’Impianto danneggiato, ma comunque non oltre la durata massima di 90 giorni, al netto della Franchigia temporale di 3 giorni.

Franchigia fissa ed assoluta prevista in polizza: Euro 2.500,00 per ogni e qualsiasi sinistro, ad esclusione delle garanzie riportate nella tabella della SEZIONE D)	max 10 punti
Franchigia: Euro 1.500,00 per ogni altro evento	punti 5
Franchigia: Euro 500,00 per ogni altro evento	punti 10

Limite di risarcimento previsto per la garanzia Ricorso terzi (Art. B.1): € 300.000,00	max 12 punti
Limite: Euro 500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	punti 5
Limite: Euro 1.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	punti 12

16.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA

Agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.

16.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite

Formula con interpolazione lineare

$$C_i = \frac{A_a}{A_{max}}$$

dove

C_i = coefficiente (con arrotondamento alla terza cifra decimale) attribuito al concorrente i-esimo

A_a = ribasso percentuale (con arrotondamento alla terza cifra decimale) del concorrente i-esimo

A_{max} = ribasso percentuale (con arrotondamento alla terza cifra decimale) più conveniente

16.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei punteggi agli elementi tabellari e al prezzo, procede alla somma degli stessi, ai fini della formulazione della graduatoria finale.

17. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La stazione appaltante intende avvalersi della facoltà cosiddetta di inversione procedimentale, e pertanto procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa.

Nelle more dell'adeguamento dei sistemi telematici alle previsioni del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.148/21, la pubblicità delle sedute è garantita attraverso la comunicazione ai concorrenti delle operazioni svolte durante la seduta di gara da inviarsi, tramite piattaforma, al termine della stessa.

19. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La commissione giudicatrice procede all'apertura esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 18:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 16 e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 18 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il dirigente del Settore Contratti Appalti e Provveditorato o suo delegato (in quanto apposito ufficio-servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative della stazione appaltante) procede in relazione al soggetto che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

Il RUP provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora viene accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice. Si richiamano, inoltre, le norme di cui all'art. 30 commi 3 e 4 del D. Lgs. 50/2016 che prevedono che *"nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X" e che "Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente"*. Si evidenzia che il rispetto della normativa citata sarà oggetto di verifica anche in corso di esecuzione del contratto e che la mancata osservanza sarà causa di revoca dell'aggiudicazione o, se sottoscritto, di risoluzione del contratto.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto avviene entro 120 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione con le modalità che saranno dettagliate nella comunicazione di aggiudicazione. L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 2.200,00. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. L'importo ammonta a circa € 1.500,00.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24. CLAUSOLA SOCIALE

La clausola sociale non è applicabile all'appalto in oggetto per le motivazioni indicate nella determinazione a contrattare in premessa citata.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario di ciascun lotto deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante:

https://www.padovanet.it/allegati/C_1_Allegati_17125_Allegato.pdf

<https://www.padovanet.it/sites/default/files/attachment/Codice%20Comp%20Dipendenti.pdf>

<https://www.padovanet.it/informazione/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione-e-trasparenza-20212023>

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità consultabili al seguente link: <https://www.padovanet.it/informazione/accesso-ai-dati-e-ai-documenti-amministrativi>

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Padova, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

In base al Regolamento 2016/679/UE s’informa che i dati personali forniti dagli offerenti, obbligatori per le finalità connesse all’espletamento della procedura di cui al presente Avviso, saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle procedure di individuazione del contraente. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Padova, Via del Municipio 1, 35122 Padova, e-mail risorseumane@comune.padova.it, pec protocollo.generale@pec.comune.padova.it.

Il Responsabile al trattamento dei dati è il Capo Settore Contratti, Appalti e Provveditorato, dott. Paolo Castellani, Via N. Tommaseo, 60 - 35131 Padova, email appalti@comune.padova.it - pec contrattiappalti@pec.comune.padova.it.

Il Responsabile della Protezione dei dati è LEGANT S.T.A.R.L, con sede in via Jacob n. 15, cap 38068; Rovereto (TN), pec: legant@pec.legant.it; e-mail: info@legant.it. La finalità del trattamento è consentire lo svolgersi dei procedimenti amministrativi oggetto del presente Avviso/Bando pubblico (ai sensi art. 6 del Regolamento 2016/679/UE).

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati, trattati esclusivamente nel territorio italiano da parte di personale istruito, formato e autorizzato al lecito trattamento dei dati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e successivo trattamento, non saranno comunicati a terzi, né diffusi se non nei casi specificatamente previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.

La normativa in vigore sulla conservazione della documentazione amministrativa (protocollo e conservazione documentale) determina il periodo in cui i dati dovranno essere conservati per finalità di archiviazione, ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679 UE.

I diritti dell’interessato sono previsti dal Regolamento 2016/679 UE e, in particolare, l’interessato potrà richiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione al trattamento, ovvero opporsi al trattamento. Altresì, l’interessato può proporre reclamo (art. 77 del regolamento 2016/679/UE) al Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento e la conclusione dei procedimenti amministrativi previsti dal presente Avviso.

La presentazione dell'offerta implica la conoscenza e accettazione, da parte dell'offerente, delle modalità di conferimento, trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate.

Il Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato

Dr. Paolo Castellani

f.to digitalmente

Allegato 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

OGGETTO: Procedura aperta appalto servizio assicurativo per la copertura di rischi vari suddiviso in lotti funzionali: LOTTO 3 All Risk Impianti fotovoltaici

Con la presente domanda

SI CHIEDE

di partecipare alla gara nella seguente forma

- impresa singola
- raggruppamento temporaneo d'impresa
- consorzio ordinario
- aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete
- GEIE

Si forniscono i seguenti dati identificativi:

Ragione sociale
con sede legale in
con codice fiscale n.
telefono n.....
CCNL applicato codice alfanumerico unico (art. 16-quater DL 76/20)
dati sottoscrittore della presente domanda: nome cognome
..... data di nascita luogo di nascita
.....

In caso di partecipazione **in forma associata** (RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE) il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata):

1) Ruolo:
Ragione sociale
con sede legale in
con codice fiscale n.....
telefono n.....
CCNL applicato codice alfanumerico unico (art. 16-quater DL 76/20)
dati sottoscrittore della presente domanda: nome cognome
..... data di nascita luogo di nascita
.....

2) Ruolo:
Ragione sociale
con sede legale in
con codice fiscale n.....

telefono n.....
CCNL applicato codice alfanumerico unico (art. 16-quater DL 76/20)
dati sottoscrittore della presente domanda: nome cognome
..... data di nascita luogo di nascita
.....

etc.

[In caso di assolvimento dell'imposta di bollo a mezzo acquisto contrassegno del valore di € 16,00]

SI DICHIARA ai sensi del DPR445/00

- che gli obblighi relativi al pagamento dell'imposta di bollo sono stati assolti e che la marca da bollo dal valore di € 16,00 (di cui si allega copia del contrassegno in formato .pdf), riporta il seguente numero identificativo

Si dichiara inoltre:

- di utilizzare la marca da bollo esclusivamente per la presente domanda di partecipazione;
- di impegnarsi a conservarne l'originale contestualmente alla predetta domanda a cui esclusivamente afferisce per eventuali controlli da parte della stazione appaltante;
- di assumersi ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo di contrassegni.

In caso di assolvimento dell'imposta di bollo mediante utilizzo del servizio @.ebollo oppure (per i soli operatori esteri) bonifico bancario, non è necessario rendere la dichiarazione di cui sopra, ma sarà sufficiente allegare copia della ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema o della ricevuta del bonifico bancario.

Data

FIRMA

Alla domanda deve essere allegata la prova dell'effettuato versamento dell'imposta di bollo, ossia:

- a) in caso di utilizzo del servizio @.ebollo dell'Agenzia delle Entrate, ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema;**
- b) in caso di acquisto della marca da bollo, copia del contrassegno in formato .pdf;**
- c) in caso di operatori economici esteri, ricevuta del bonifico bancario.**

Per quanto riguarda l' informativa sui dati personali in base al Regolamento 2016/679/ UE si rinvia alle precisazioni indicate al punto "Trattamento dei dati personali" contenute nel disciplinare di gara.

La domanda è sottoscritta come previsto al punto 13.1 del disciplinare.

Allegato n. 2
Dichiarazioni integrative

OGGETTO: Procedura aperta appalto servizio assicurativo per la copertura di rischi vari suddiviso in lotti funzionali: LOTTO 3 polizza All Risk Impianti Fotovoltaici

Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R.445/2000.

Il sottoscritto
nato il.....a.....
in qualità di.....
dell'operatore economico.....
con sede legale in.....
ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 e delle conseguenze previste dall'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000, per il caso di dichiarazioni mendaci:

D I C H I A R A

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 e delle conseguenze previste dall'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000, per il caso di dichiarazioni mendaci :

1. ad integrazione di quanto dichiarato nel DGUE, di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lettere c-bis), c-ter), f-bis) e f-ter) del Codice;
2. che **la banca dati ufficiale o il pubblico registro** da cui i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice (nel cui ambito sono compresi anche quelli che hanno operato presso l'operatore acquisito in caso di incorporazione, fusione societaria, cessione d'azienda, comprese le ipotesi di trasformazione, scissione ed affitto, avvenute nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara) possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta sono i seguenti
(es. Registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura)

o, in alternativa,

che **i dati identificativi** (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice (nel cui ambito sono compresi anche quelli che hanno operato presso l'operatore acquisito in caso di incorporazione, fusione societaria, cessione d'azienda, comprese le ipotesi di trasformazione, scissione ed affitto, avvenute nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara) sono i seguenti:

.....
.....
.....

3. di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;

4. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara e di accettare l'eventuale consegna dei lavori in via d'urgenza nelle more della stipulazione del contratto;

5. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con deliberazione di Giunta Comunale n. 2013/777 del 27/12/2013 e modificato con successiva deliberazione n. 2014/0812 del 30/12/2014, reperibile al seguente link <https://www.padovanet.it/sites/default/files/attachment/Codice%20Comp%20Dipendenti.pdf> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

6. di accettare il protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, stipulato in data 17 settembre 2019 tra le Prefetture della Regione Veneto, la Regione del Veneto, l'Unione delle Province del Veneto e l'ANCI Veneto recepito dal Comune di Padova con deliberazione della Giunta Comunale n. 672 del 29/10/2019 accessibile al seguente link [https://serviziweb4.comune.padova.it/Percorsi/DelibereEsecutivePadova.nsf/DelibereGiuntaEsecutive/37D794BBB7F25E58C12584BA00281060/\\$File/delibera_GC_672_2019_ALLEGATO%201_firm_dig.pdf](https://serviziweb4.comune.padova.it/Percorsi/DelibereEsecutivePadova.nsf/DelibereGiuntaEsecutive/37D794BBB7F25E58C12584BA00281060/$File/delibera_GC_672_2019_ALLEGATO%201_firm_dig.pdf).

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;

7. **[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]** l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

8. **[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]** il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;

9. di fruire delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7 del Codice, a seguito del possesso delle seguenti certificazioni:
.....

10. che l'offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto di tutte le circostanze generali, particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

11. di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 26 del disciplinare di gara.

12. Per gli operatori economici nelle situazioni di cui agli artt. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 110 del Codice: di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Data

FIRMA/E

.....

.....

Le dichiarazioni integrative di cui al presente modello devono essere sottoscritte digitalmente come indicato al paragrafo 13.1 del disciplinare di gara e sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi, consorziandi o componenti il GEIE, con riferimento ai nn. da 1 a 12;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE costituiti o di consorzi di cooperative, di imprese artigiane o stabili di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice:
 - * dalla mandataria del raggruppamento/dal consorzio ordinario/dal GEIE/ dal consorzio di cooperative, di imprese artigiane o stabile, con riferimento ai nn da 1 a 12;
 - * da ciascuna delle mandanti del raggruppamento/delle consorziate del consorzio ordinario/delle componenti il GEIE/delle consorziate esecutrici del consorzio di cooperative, di imprese artigiane o stabile, con riferimento a tutti i punti, tranne n. 10;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate. La rete di imprese si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei in quanto compatibile;
- nel caso di avvalimento, dalle imprese ausiliarie, con riferimento a tutti i punti, tranne nn. 9 e 10.

NOTA BENE:

Si evidenzia che qualora a seguito dei controlli svolti dall'Amministrazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, risultasse la falsità di quanto dichiarato, saranno applicate le seguenti sanzioni: decadenza dai benefici eventualmente conseguiti

per effetto della dichiarazione mendace, denuncia all'Autorità giudiziaria per falso, denuncia all'A.N.A.C..

Oltre a quanto sopra, sarà applicata anche la sanzione dell'escussione della garanzia provvisoria (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria – sentenza 10 dicembre 2014 n. 34).

Relativamente alla situazione penale (art. 80, c.1, D.lgs. 50/16), si consiglia di consultare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una "visura" (art.33 D.P.R. 14.11.2002, n. 313) in luogo del certificato del casellario giudiziale, perché in quest'ultimo documento non compaiono tutte le condanne subite, quando è rilasciato a favore di soggetti privati (art.689 c.p.p. e art. 24 D.P.R. 313/2002). Inoltre, in relazione ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, c. 5, D.Lgs. 50/2016, al fine di consentire alla stazione appaltante ogni prudente apprezzamento in merito alla sussistenza della causa ostativa prevista dal sopracitato art. 80, c. 5, D.Lgs. 50/2016, si invita alla lettura della Linea Guida Anac n. 6 sull'argomento.

Allegato n. 3

Dichiarazione ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. 50/2016 e composizione raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete

OGGETTO: Procedura aperta appalto servizio assicurativo per la copertura di rischi vari suddiviso in lotti funzionali: LOTTO 3 polizza All Risk Impianti Fotovoltaici

Il sottoscritto
nato il.....a.....
in qualità di.....
dell'operatore economico.....
con sede legale in..... Vian....

Il sottoscritto
nato il.....a.....
in qualità di.....
dell'operatore economico.....
con sede legale in....., Vian....

Il sottoscritto
nato il.....a.....
in qualità di.....
dell'operatore economico.....
con sede legale in....., Vian....
ecc.

DICHIARANO

che il Raggruppamento temporaneo/Consorzio ordinario/GEIE/aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete ha la seguente composizione:

Mandatario del Raggruppamento temporaneo/Capofila del Consorzio ordinario/del GEIE/dell'aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete/ _____, quota ritenzione del rischio (non inferiore al 60%) ____% .

Mandanti del Raggruppamento temporaneo oppure consorziati o componenti il GEIE o componenti delle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

_____, quota ritenzione del rischio (non inferiore al 20%) ____%;
_____, quota ritenzione del rischio (non inferiore al 20%) ____%;
ecc.

D i c h i a r a n o, inoltre

- **(nel caso di Raggruppamenti temporanei non ancora costituiti):**
che, in caso di aggiudicazione, si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza a _____ qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- **(nel caso di consorzio ordinario non ancora costituiti):**

che, in caso di aggiudicazione, si impegnano a costituire un consorzio ai sensi dell'art.48 D.lgs. 50/16, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei consorziati.

Data

FIRMA/E

.....

.....

Le dichiarazioni di cui al presente modello sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 13.1 del Disciplinare di gara.

Allegato n. 3 bis
Per le coassicurazioni

OGGETTO: Procedura aperta appalto servizio assicurativo per la copertura di rischi vari suddiviso in lotti funzionali: LOTTO 3 polizza All Risk Impianti Fotovoltaici

Il sottoscritto
nato il.....a.....
in qualità di.....
dell'operatore economico.....
con sede legale in..... Vian....

Il sottoscritto
nato il.....a.....
in qualità di.....
dell'operatore economico.....
con sede legale in....., Vian....

Il sottoscritto
nato il.....a.....
in qualità di.....
dell'operatore economico.....
con sede legale in....., Vian....
ecc.

DICHIARANO

che la coassicurazione ha la seguente composizione:

Impresa delegataria _____, quota ritenzione del rischio (non inferiore al 60%) ____% .

Altre imprese coassicuratrici:

_____, quota ritenzione del rischio (non inferiore al 20%) ____%;

_____, quota ritenzione del rischio (non inferiore al 20%) ____%;

ecc.

Data

FIRMA/E

.....

.....

Le dichiarazioni di cui al presente modello sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 13.1 del Disciplinare di gara.

Allegato n. 4 – Schema di offerta tecnica

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO
SUDDIVISO IN 3 LOTTI FUNZIONALI:
LOTTO 3 POLIZZA ALL RISKS IMPIANTI FOTOVOLTAICI**

Il/I sottoscritto/i
nella qualità di
dell'operatore economico

offre/offrono

<i>Articolo che verrebbe reso operante nel capitolato (SEZIONE C)</i>	
Art. C.1 - Spese di demolizione e sgombero La Società rimborsa le spese necessariamente sostenute per demolire, sgomberare, trattare e trasportare ad idonea discarica e smaltire i residui del Sinistro non escluso a termini di Polizza, fino alla concorrenza di € 300.000,00 in aggiunta a quanto previsto all'ultimo capoverso dell'Art. A.1 - Oggetto dell'Assicurazione. Si intendono compresi i residui del Sinistro rientranti nella categoria tossici e nocivi, nonché quelli radioattivi fino alla concorrenza del 50% di quanto complessivamente dovuto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento, trasporto e smaltimento dei residui del Sinistro. – punti 5	<input type="checkbox"/>
<i>Articolo che verrebbe reso operante nel capitolato (SEZIONE C)</i>	
Art. C.2 - Determinazione del danno in base al costo di rimpiazzo a nuovo A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. A.8 - Valore dell'impianto e determinazione del danno, il danno viene determinato in base al costo di rimpiazzo a nuovo dell'Impianto assicurato, senza applicare alcun deprezzamento, anche qualora i danni si siano verificati dopo 10 anni dalla data di costruzione dell'impianto e dopo 5 anni dalla messa in esercizio dei trasformatori e degli inverter danneggiati. – punti 9	<input type="checkbox"/>
<i>Articolo che verrebbe reso operante nel capitolato (SEZIONE C)</i>	
Art. C.3 - Onorari periti La Società si obbliga, in caso di danno non escluso a termini di Polizza, a rimborsare le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art. A.10 - Procedura per la valutazione del danno - Spese peritali, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito, in caso di perizia collegiale, fino alla concorrenza di € 50.000,00 in aggiunta a quanto previsto	<input type="checkbox"/>

<p>all'ultimo capoverso del succitato Art. A.10. – punti 3</p>	
<p><i>Articolo che verrebbe reso operante nel capitolato (SEZIONE C)</i></p>	
<p>Art. C.4 - Onorari architetti, ingegneri e consulenti La Società rimborsa, in caso di danno non escluso a termini di Polizza e fino alla concorrenza di € 50.000,00, gli onorari degli architetti, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni e ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno causato all'Impianto assicurato, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo. – punti 3</p>	<input type="checkbox"/>
<p><i>Articolo che verrebbe reso operante nel capitolato (SEZIONE C)</i></p>	
<p>Art. C.5 - Anticipo Indennizzi L'Assicurato ha diritto di percepire, prima della liquidazione del danno, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, con il massimo di € 1.000.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del danno, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00. – punti 6</p>	<input type="checkbox"/>
<p><i>Articolo che verrebbe reso operante nel capitolato (SEZIONE C)</i></p>	
<p>Art. C.6 - Guasti macchine e Fenomeno Elettrico A parziale deroga dell'Art. A.2.b., Esclusioni numero 8), la Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti da Guasto alle macchine e Fenomeno Elettrico all'Impianto assicurato, collaudato e pronto all'uso al quale è destinato, causato da qualunque evento non espressamente escluso. Sono comunque esclusi i danni: - attribuibili a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza; - per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore; - di deperimento o logoramento, che siano conseguenza normale dell'uso o funzionamento oppure causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, ossidazione, deterioramento, depositi, rottura graduale, erosione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; - ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, funi, corde, cinghie, catene, guarnizioni, rivestimenti, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; - dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore dell'Impianto assicurato; - verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi, non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori delle</p>	<input type="checkbox"/>

<p>ubicazioni dell'Assicurato;</p> <ul style="list-style-type: none"> - relativi a guasti, vizi, difetti, disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nel Contratto di Assistenza Tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato; - a moduli e componenti elettronici dell'Impianto assicurato (ivi compresi i costi di ricerca e di identificazione dei difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica, e cioè: <ul style="list-style-type: none"> a) controlli di funzionalità b) manutenzione preventiva c) eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura d) eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di causa esterna. <p>In caso di sinistro, i danni da Guasti macchine e da Fenomeno Elettrico sono indennizzati con l'applicazione dello Scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.500,00.</p> <p>I danni imputabili a Fenomeno Elettrico trasmesso tramite la rete di distribuzione elettrica sono indennizzabili a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge; b) l'Impianto assicurato sia difeso in maniera integrata e coordinata con sistemi di protezione contro sovratensioni, con limitatori di sovratensioni secondo le norme CEI in vigore o trasformatori separatori. <p>Nel caso in cui il Fenomeno elettrico colpisca l'Impianto assicurato senza danneggiare i sistemi di protezione sopra indicati, è applicato lo Scoperto pari al 30% del danno con il minimo di Euro 2.500,00.</p> <p>Nel caso in cui al momento del Sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione sopra indicati, i danni da Fenomeno elettrico sono indennizzati con l'applicazione dello Scoperto pari al 50% del danno con il minimo di Euro 2.500,00.</p> <p>– punti 9</p>	
<p>Riduzione scoperto dal 30 % al 20 % se il Fenomeno elettrico non danneggia i sistemi di protezione</p> <p>– punti 2</p>	<input type="checkbox"/>
<p>Riduzione scoperto dal 50 % al 40 % se non esistono o non sono attivati i sistemi di protezione</p> <p>– punti 2</p>	<input type="checkbox"/>

<p><i>Articoli che verrebbe reso operante nel capitolato (SEZIONE C)</i></p>	
<p>Art. C.7 - Danni Indiretti</p> <p>C.7.1 - Oggetto dell'Assicurazione</p> <p>La Società indennizza le perdite di introiti che possono derivare dall'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a causa di un Sinistro che abbia colpito l'Impianto assicurato ai sensi della Sezione A) Norme che regolano l'Assicurazione Danni Diretti, nel luogo dove l'Impianto stesso è ubicato, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tale Sinistro sia indennizzabile ai termini della Sezione A; - l'Impianto sia collegato alla rete; - l'Impianto sia dotato di sistema di telecontrollo, direttamente gestito 	<input type="checkbox"/>

dall'installatore;

- sia stato sottoscritto e mantenuto in vigore per tutta la durata dell'Assicurazione un contratto di manutenzione con azienda specializzata che garantisca il "pronto intervento" in caso di mancato funzionamento dell'Impianto stesso; tale manutenzione deve essere eseguita da personale competente e certificato e deve essere dimostrabile e tracciabile; e salve le eccezioni di cui al successivo punto C.7.2 - Esclusioni.

C.7.2 - Esclusioni

La Società non indennizza le perdite e le spese dovute a prolungamento dell'inattività conseguente ad un Sinistro, ancorché indennizzabile a termini della Sezione A) Norme che regolano l'Assicurazione Danni Diretti della presente Polizza causato da:

- 1) serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità;
- 2) mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
- 3) difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo dell'Impianto distrutto o danneggiato imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell'autorità;
- 4) sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti.

La Società inoltre non indennizza:

- 5) penali, indennità o multe;
- 6) giornate di sospensione dell'attività che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il Sinistro non si fosse verificato.

La Società inoltre non indennizza le perdite conseguenti a prolungamento od estensione dell'inattività causati da:

- 7) maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina, che impediscano o rallentino la fornitura dei materiali;
- 8) revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo degli Impianti danneggiati o distrutti.

Sono inoltre escluse le perdite dovute a:

- 9) dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- 10) atti di guerra o verificatisi in conseguenza di insurrezione, di sequestri e/o ordinanze di governo e/o altra autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, di occupazione militare, di invasione;
- 11) difetto di rendimento dell'Impianto o mancato raggiungimento delle performance attese.

C.7.3 - Somma assicurata e determinazione del danno da interruzione di esercizio

La somma assicurata deve corrispondere alla somma del prezzo di vendita al KWH contrattualizzato con il GR e del valore dell'incentivo al KWH erogato dal GSE, moltiplicata per il numero dei KWH/anno relativi alla produzione annua dell'Impianto.

La determinazione del danno indiretto all'Impianto assicurato viene effettuata come segue:

a) si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kwh/giorno), tramite lettura del contatore o altro dato obiettivamente riscontrabile, relativamente a:

◦ nel caso in cui il danno avvenga nel primo anno di esercizio dell'Impianto: le due settimane antecedenti il Sinistro, con l'Impianto regolarmente funzionante,

<p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ nel caso in cui il danno avvenga negli anni di esercizio dell’Impianto successivi al primo: il periodo corrispondente al periodo di indennizzo nei dodici mesi immediatamente antecedenti la data del Sinistro; b) si verifica la produzione di energia elettrica (in kWh/giorno) che l’Impianto è in grado di erogare nei 3 (tre) giorni successivi al Sinistro, prima della riparazione. <p>La differenza tra i valori calcolati ai punti a) e b) viene moltiplicata per:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il valore dell’incentivo al kWh erogato dal GSE per impianti fotovoltaici, secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale e successive modifiche; 2. il prezzo di vendita al kWh contrattualizzato con il GR, per la quota parte della produzione destinata alla vendita qualora sussista Autoconsumo; 3. il prezzo di acquisto al kWh dovuto al GR per la quota parte della produzione destinata all’Autoconsumo, qualora sussista. <p>L’indennizzo complessivo sarà pari alla somma di quanto ottenuto ai punti 1., 2. e 3. (qualora sussista Autoconsumo), moltiplicato per i giorni necessari a ripristinare la piena funzionalità dell’Impianto.</p> <p>C.7.4 - Sospensione dell’Assicurazione</p> <p>In caso di inattività dell’Impianto per cause diverse da quelle previste dalla Polizza, l’Assicurazione è sospesa fino al momento della riattivazione dell’Impianto.</p> <p>Quando l’inattività dell’Impianto è parziale, l’Assicurazione ha effetto limitatamente per la parte dell’Impianto che continua ad essere in attività.</p> <p>C.7.5 - Periodo di Indennizzo</p> <p>Per ogni Sinistro il periodo di Indennizzo inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell’Impianto danneggiato, ma comunque non oltre la durata massima di 90 giorni, al netto della Franchigia temporale di 3 giorni.</p> <p>– punti 9</p>	
--	--

Franchigia fissa ed assoluta prevista in polizza: Euro 2.500,00 per ogni e qualsiasi sinistro, ad esclusione delle garanzie riportate nella tabella della SEZIONE D)

Franchigia: Euro 1.500,00 per ogni altro evento – punti 5	<input type="checkbox"/>
Franchigia: Euro 500,00 per ogni altro evento – punti 10	<input type="checkbox"/>

Limite di risarcimento previsto per la garanzia Ricorso terzi (Art. B.1): € 300.000,00

Limite: Euro 500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo – punti 5	<input type="checkbox"/>
Limite: Euro 1.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo – punti 12	<input type="checkbox"/>

Data

FIRMA/ FIRME

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi, il concorrente dovrà apporre un segno in corrispondenza dell'elemento migliorativo prescelto. Non sono ammesse varianti, modifiche e/o integrazioni al capitolato diverse da quelle contenute nell'offerta tecnica.

L'offerta tecnica di cui al presente modello è sottoscritta secondo le modalità di cui al punto 13.1 del Disciplinare di gara.

Allegato n. 5 – Allegato all’offerta economica

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO
SUDDIVISO IN 5 LOTTI FUNZIONALI:
LOTTO 3 POLIZZA ALL RISKS IMPIANTI FOTOVOLTAICI**

A titolo di collaborazione, si chiede di indicare i premi lordi annui per i singoli impianti fotovoltaici assicurati, facendo tuttavia presente che eventuali incongruenze rispetto al ribasso offerto sul premio lordo annuo complessivo non rilevano ai fini dell’aggiudicazione che sarà effettuata esclusivamente sulla base del ribasso offerto (in caso di eventuali incongruenze, i singoli premi annui lordi saranno rettificati in modo coerente al ribasso offerto, in sede di emissione della polizza).

Il/I sottoscritto/i
nella qualità di
dell’operatore economico

d i c h i a r a / d i c h i a r a n o

Partita	Descrizione	Somme Assicurate in Euro	Premio Lordo Annuo in Euro
1) Via Nereo Rocco – Palaindor			
Sezione Danni Diretti		€ 3.400.000,00	
Sezione Danni Indiretti		€ 511.618,00	
2) Via Nereo Rocco – Parcheggio Nord			
Sezione Danni Diretti		€ 2.700.000,00	
Sezione Danni Indiretti		€ 395.406,00	
3) Via Nereo Rocco – Parcheggio Sud			
Sezione Danni Diretti		€ 5.500.000,00	
Sezione Danni Indiretti		€ 840.688,00	
4) Via San Marco – Palasport San Lazzaro			
Sezione Danni Diretti		€ 2.300.000,00	
Sezione Danni Indiretti		€ 300.736,00	
5) Corso Australia – Ex Foro Boario			
Sezione Danni Diretti		€ 900.000,00	
Sezione Danni Indiretti		€ 108.190,00	
TOTALE DANNI DIRETTI		€ 14.800.000,00	
TOTALE DANNI INDIRETTI		€ 2.156.638,00	

Data

FIRMA/ FIRME

La dichiarazione di cui al presente modello è sottoscritta secondo le modalità di cui al punto 13.1 del Disciplinare di gara.